

Il danno risarcibile in caso di danno ingiusto causato dalla stazione appaltante in conseguenza dell'irregolare svolgimento di una gara pubblica – anche avente per oggetto la fornitura di beni, ovvero la prestazione di servizi, e non soltanto l'esecuzione di lavori pubblici - deve essere quantificato in relazione al mancato guadagno facendo riferimento all'art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, (ora sostanzialmente riprodotto nell'art. 122 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) che quantifica nel 10% dell'appalto, in via forfetaria ed automatica, il margine del guadagno presunto dell'appaltatore nell'esecuzione di appalti di lavori pubblici

Stante la possibilità di cumulo, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dei titoli delle imprese partecipanti in raggruppamento al procedimento di scelta del contraente, la ricorrente denuncia l'omessa attribuzione in suo favore di un punteggio per l'offerta tecnica maggiore e tale, quindi, da collocarla al primo posto nella graduatoria finale in luogo dell'aggiudicataria controinteressata: qual è quindi il parere dell'adito giudice amministrativo? Poiché la ratio delle previsioni normative sui raggruppamenti di impresa è infatti quella di consentire a soggetti che singolarmente non potrebbero partecipare alla gara di unire le proprie forze per offrire all'Amministrazione quanto la stessa richiede, e posto quindi che le imprese che si presentavano in raggruppamento, fosse o meno già stata formalizzata l'associazione, vanno considerate quale unico concorrente, risulta illogico - frazionare poi l'unica offerta che tale composito partecipante ha presentato?

**NON E' DIMOSTRABILE L'ERRORE SCUSABILE:** il principio secondo cui è ammessa la cumulabilità dei requisiti tecnici richiesti dalla lex specialis di gara tra le imprese partecipanti ad un raggruppamento temporaneo era già stato affermato da Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 1997 n. 1367 e – poi – costantemente affermato dal giudice di appello (cfr., ad es., la decisione n. 5517 dd. 18 ottobre 2001 resa sempre dalla Sezione V) e che la diversa prassi interpretativa fino a quel momento seguita dall'Amministrazione Comunale non può per certo configurarsi quale idonea esimente al riguardo: e ciò anche in relazione alla circostanza che la stessa lex specialis dalla quale l'Amministrazione Comunale afferma di aver tratto la ratio al fine di risolvere l'insorto problema ermeneutico era – a sua volta – parimenti muta sul punto. **E, se è fondato l'anzidetto assunto per cui è onere della pubblica amministrazione intimata di comprovare che l'errore non era ascrivibile ad una sua condotta colpevole, va rimarcato che nel caso di specie non solo tale prova non è stata fornita, ma che l'allegazione della sussistenza della mera prassi seguita al riguardo dalla stazione appaltante senza curarsi della contemporanea evoluzione sul punto della produzione giurisprudenziale di secondo grado (certamente decisiva per la sorte di qualsivoglia contenzioso insorto sulla questione ermeneutica insorta) configura ex se quel comportamento colposo che è ben idoneo a supportare la sussistenza del danno lamentato dalla ricorrente.** Va pure soggiunto che nella specie sussiste pure il nesso di causalità secondo quanto previsto dalla giurisprudenza dianzi illustrata, posto che la sopradescritta illegittimità compiuta dalla Commissione di gara si configura, all'evidenza, quale causa unica e determinante del danno subito dalla ricorrente. **Il resistente Comune neppure comprova la circostanza – da esso meramente asserita – secondo cui nel corso dell'esclusione per due anni dalla gestione del servizio oggetto dell'appalto le Società qui ricorrenti avrebbero conseguito l'aggiudicazione di appalti consimili presso altre pubbliche amministrazioni, cui magari non avrebbero potuto aspirare se impegnate nell'appalto di Treviso.** In tal modo il Comune intenderebbe invero affermare che, medio tempore, sarebbero venuti meno i presupposti per chiedere nella presente sede di giudizio il danno corrispondente al periodo di servizio previsto dalla lex specialis ma da non svolto dalle ricorrenti. **Ad avviso del Collegio, tuttavia, anche al di là dell'intrinsecamente non dimostrata veridicità dell'assunto del Comune, la circostanza che la parte ricorrente abbia chiesto in primo luogo il risarcimento in forma specifica durante la pendenza del contratto stipulato tra lo stesso Comune e la controinteressata comprova la perdurante sussistenza dell'interesse delle ricorrenti medesime a svolgere il servizio di cui trattasi: e ciò, pertanto, ragionevolmente**

**esclude la sussistenza in capo alle ricorrenti medesime, nello stesso periodo, di rapporti contrattuali incompatibili con tale loro richiesta.**

Merita di essere segnalata la sentenza numero 625 del 13 marzo 2009, emessa dal Tar Veneto, Venezia in tema di responsabilità della pa e relativa condanna al risarcimento del danno

Prima di tutto, appare molto puntuale la seguente disamina:

< Va innanzitutto precisato che il danno dedotto in giudizio sussiste.

4.2.2. Come è ben noto, la ricostruzione del rapporto tra pubblica amministrazione procedente e privato come contatto sociale qualificato permette di delineare l'effettiva dimensione dell'eventuale danno ingiusto, in quanto i comportamenti positivi e negativi della pubblica amministrazione medesima, parametrati sulle regole – generali e speciali - che governano il procedimento amministrativo, possono tradursi nella lesione patrimoniale dell'interesse del privato al bene della vita realizzabile mediante l'intermediazione del procedimento stesso, dimodochè il diritto al risarcimento dell'eventuale danno derivante da atti illegittimi presenta una fisionomia sui generis, non riducibile al mero modello aquiliano ex art. 2043 c.c., essendo caratterizzata dal rilievo di alcuni tratti della responsabilità precontrattuale e della responsabilità per inadempimento di obbligazioni, da cui discendono importanti corollari in ordine alla disciplina concretamente applicabile con particolare riguardo al termine di prescrizione, all'area del danno risarcibile ed all'onere della prova dell'imputazione soggettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2001 n. 4239).

E' altrettanto indubitabile che in caso di partecipazione ad una gara di appalto per l'affidamento di un contratto si determina un "contatto sociale" fra la pubblica amministrazione e l'impresa partecipante (cfr. Cons. Giust. Sic., Sez. II, 8 maggio 2002 n. 267).

In quest'ordine di cose, l'indirizzo giurisprudenziale testè descritto reputa – anche sulla scorta della stessa giurisprudenza comunitaria – che l'illegittimità dell'azione amministrativa risoltasi nella mancata aggiudicazione di un appalto al soggetto che ne avrebbe avuto titolo si configura ex se quale indice rivelatore della colpa, essendo onere della pubblica amministrazione intimata di comprovare che l'errore non era ascrivibile ad una sua condotta colpevole (cfr. Corte Giustizia CE, 14 ottobre 2004, C-275/03).

Altro indirizzo giurisprudenziale precisa che il mero annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non è di per sé sufficiente a giustificare l'istanza risarcitoria proposta nei confronti di una pubblica amministrazione, essendo indispensabile che sia accertato un danno al patrimonio dell'istante con nesso causale fra l'illecito, il danno subito e il dolo o la colpa dell'amministrazione medesima (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2007 n. 6908).

Inoltre, ai fini della liquidazione del risarcimento dei danni deve applicarsi il principio di cui all'art. 1223 c.c., per il quale sono risarcibili i danni derivanti in via immediata e diretta dalla condotta illecita e il risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione non può ritenersi come un semplice effetto automatico dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendo esso, invece, la presenza di una verifica positiva degli specifici requisiti (lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata, accertamento dell'imputabilità dell'evento dannoso alla responsabilità dell'amministrazione, esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, nesso causale tra l'illecito compiuto e il danno patrimoniale ingiusto, nesso causale tra l'illecito compiuto e il danno subito), atteso che il ricorso giurisdizionale è diretto naturalmente a conseguire la riparazione integrale della concreta situazione pregiudicata, cosicché il ricorso all'azione risarcitoria è possibile soltanto quando - nonostante l'annullamento dell'atto e la nuova attività amministrativa volta all'adozione di altro atto che soddisfi l'interesse del privato - sussistano ancora conseguenze pregiudizievoli in capo all'interessato, gravando in tal caso, però, su chi assume di essere stato danneggiato l'onere ex art. 2697 c.c. di fornire la necessaria prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità dell'illecito (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 2008 n. 4689).

Si richiede, in particolare, la sussistenza di un nesso eziologico che leghi il fatto come descritto al danno, e per rinvenire il collegamento materiale tra condotta ed evento occorre considerare ed utilizzare la teoria della “condicio sine qua non”, derivata dagli art. 40 e 41 c.p., e in base alla quale la condotta risulta causativa dell’evento dannoso qualora si accerti che essa ha posto in essere una condizione senza cui l’evento non si sarebbe verificato: e da ciò consegue che il rapporto di causalità è escluso soltanto per il sopravvenire di un fatto che, pur non agendo del tutto indipendentemente dalla condotta del soggetto della cui responsabilità si controverte, si pone come fattore interruttivo della catena causale, ossia che è in grado cioè, di deviare lo sviluppo normale di quest’ultima (cfr. Cons. Stato, Sez. VI 10 settembre 2008 n. 4309).>

Ma vi è di più

< La sentenza n. 2287 del 1999 resa da questa stessa Sezione, scegliendo il secondo risultato ermeneutico avrebbe ritenuto che ciò fosse stato fatto non tenendo conto della ratio sottesa all’art. 10 del D.L.vo 358 del 1992, ma – a sua volta - non sarebbe entrato nel merito della ratio del bando e dei criteri di valutazione del capitolato speciale: in tal senso, infatti, la lettura dell’art. 10 testè citato non sembrava indicare agli amministratori un criterio di giudizio delle offerte tecniche, o – comunque - non uno tanto chiaro ed evidente da poter trascurare quella che pareva l’esigenza prioritaria emergente dalle disposizioni del bando e del capitolato speciale di gara: e, conseguentemente, non potrebbe ascrivere a comportamento colposo l’aver omesso di seguire l’implicita ratio di una disposizione normativa letteralmente muta sul punto in discussione, seguendo invece le indicazioni di giudizio che il bando e il capitolato speciale potevano certamente legittimare.

Il Collegio, per parte propria, pur non sottacendo la presenza, all’epoca dello svolgimento della gara di cui trattasi, ed anche in epoca successiva, di giurisprudenza di taluni T.A.R. di segno opposto rispetto alla sentenza n. 2287 del 1999 resa da questa stessa Sezione (cfr., ad es., T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 10 aprile 2002 n. 1736 e T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 18 marzo 2002 n. 497), evidenzia che il principio secondo cui è ammessa la cumulabilità dei requisiti tecnici richiesti dalla lex specialis di gara tra le imprese partecipanti ad un raggruppamento temporaneo era già stato affermato da Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 1997 n. 1367 e – poi – costantemente affermato dal giudice di appello (cfr., ad es., la decisione n. 5517 dd. 18 ottobre 2001 resa sempre dalla Sezione V) e che la diversa prassi interpretativa fino a quel momento seguita dall’Amministrazione Comunale non può per certo configurarsi quale idonea esimente al riguardo: e ciò anche in relazione alla circostanza che la stessa lex specialis dalla quale l’Amministrazione Comunale afferma di aver tratto la ratio al fine di risolvere l’insorto problema ermeneutico era – a sua volta – parimenti muta sul punto.

E, se è fondato l’anzidetto assunto per cui è onere della pubblica amministrazione intimata di comprovare che l’errore non era ascrivibile ad una sua condotta colpevole, va rimarcato che nel caso di specie non solo tale prova non è stata fornita, ma che l’allegazione della sussistenza della mera prassi seguita al riguardo dalla stazione appaltante senza curarsi della contemporanea evoluzione sul punto della produzione giurisprudenziale di secondo grado (certamente decisiva per la sorte di qualsivoglia contenzioso insorto sulla questione ermeneutica insorta) configura ex se quel comportamento colposo che è ben idoneo a supportare la sussistenza del danno lamentato da Il ALFA.

4.3. Va pure soggiunto che nella specie sussiste pure il nesso di causalità secondo quanto previsto dalla giurisprudenza dianzi illustrata, posto che la sopradescritta illegittimità compiuta dalla Commissione di gara si configura, all’evidenza, quale causa unica e determinante del danno subito dalla ricorrente.

4.4. Il resistente Comune neppure comprova la circostanza – da esso meramente asserita – secondo cui nel corso dell’esclusione per due anni dalla gestione del servizio oggetto dell’appalto le Società qui ricorrenti avrebbero conseguito l’aggiudicazione di appalti consimili presso altre pubbliche amministrazioni, cui magari non avrebbero potuto aspirare se impegnate nell’appalto di Treviso.

In tal modo il Comune intenderebbe invero affermare che, medio tempore, sarebbero venuti meno i presupposti per chiedere nella presente sede di giudizio il danno corrispondente al periodo di servizio previsto dalla lex specialis ma da non svolto dalle ricorrenti.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, anche al di là dell'intrinsecamente non dimostrata veridicità dell'assunto del Comune, la circostanza che la parte ricorrente abbia chiesto in primo luogo il risarcimento in forma specifica durante la pendenza del contratto stipulato tra lo stesso Comune e la controinteressata BETA comprova la perdurante sussistenza dell'interesse delle ricorrenti medesime a svolgere il servizio di cui trattasi: e ciò, pertanto, ragionevolmente esclude la sussistenza in capo alle ricorrenti medesime, nello stesso periodo, di rapporti contrattuali incompatibili con tale loro richiesta. Semmai, risulterebbe a questo punto dubbio proprio l'interesse dell'Amministrazione Comunale a proseguire nel presente contenzioso, posto che se è vero che quest'ultima ha proposto appello avverso la predetta sentenza n. 2287/1999 resa da questa stessa Sezione, nondimeno la stessa Amministrazione ha poi eseguito senza formulare riserve di sorta tale pronuncia (cfr. doc.ti 4 e 6 di parte resistente), facendo quindi cessare il rapporto contrattuale intrattenuto con la controinteressata.>

Nella fattispecie specifica inoltre:

< Ciò tuttavia, non può essere disposto a favore della parte ricorrente il risarcimento in forma specifica, essendo ormai ampiamente scaduto il termine triennale di vigenza del contratto posto in gara e avendo già da tempo la parte ricorrente dismesso la propria attività sia presso il "Centro giovani", sia presso l' "Informa giovani".

4.7. Va, viceversa, accordato a favore della parte ricorrente il risarcimento per equivalente, essendo l'avvenuto affidamento del servizio di cui trattasi sia a "Centro Giovani" che a "Informa Giovani" per il solo periodo 1 maggio 2000 – 31 dicembre 2000 (ossia per 8 mesi), all'evidenza incapiente rispetto al titolo delle stesse ricorrenti di gestire il servizio in questione per l'intero periodo previsto dal bando di gara, ossia 1 aprile 1998 – 31 dicembre 2000 (anni 2, mesi 9) per il "Centro Giovani" e 1 settembre 1998 – 31 dicembre 1998 (ossia anni 2, mesi 4) per "Informa Giovani">

Quindi, a quanto ammonta il risarcimento del danno?

< Nel caso di specie - pertanto - le ricorrenti, avendo presentato un'offerta economica di complessive Lire 963.276.000.- (pari ad € 497.490,54.-) al fine dell'aggiudicazione sia del servizio "Centro Giovani" che del servizio "Informa Giovani", avrebbero ragionevolmente conseguito per un periodo di tre anni un reddito d'impresa pari a Lire 96.327.600.- (ossia ad € 49.749,05.-); e se il corrispettivo percepito dalle medesime ricorrenti per il contratto stipulato al fine dello svolgimento dei servizi di cui trattasi è stato pari a Lire 246.930.458.- (ossia ad € 127.528,94.-), se ne deduce che il relativo utile di impresa è stato pari a Lire 24.693.045.- (ossia ad € 12.752,89.-), con la conseguenza che il danno complessivamente subito dalle stesse ricorrenti assomma a Lire 71.634.555.- (ossia ad € 36.996,16.-, derivante dalla sottrazione dell'importo di Lire 24.693.045.- dall'importo di Lire 96.327.600.-, ovvero di € 12.752,89.- da € 49.749,05.-).

4.8. All'anzidetto importo di € 36.996,16.- vanno computati gli interessi e la rivalutazione del credito decorrenti dalla data dell'1 aprile 1998.

Va comunque precisato che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati separatamente sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati interessi e rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2002 n. 364).>

## **Si legga anche**

Il debito di valore

E' pacifica la natura di debito di valore dell'importo del risarcimento del danno da responsabilità extra contrattuale, e quindi il relativo credito va maggiorato degli accessori destinati a conservarne la consistenza.

Il Consiglio di Stato con la decisione numero 3796 dell' 8 luglio 2002 ci insegna che:

<La giurisprudenza amministrativa, confortata dall'avviso della Corte di Cassazione (Sez. I Civ. n. 1115 del 1995), ha ritenuto, infatti, che, sebbene sia previsto per l'ipotesi di esercizio da parte della amministrazione committente della facoltà di recesso, e quindi per pregiudizio da atto legittimo, la corresponsione del 10% come utile presunto possa essere utilizzato come parametro del lucro cessante dell'appaltatore anche nelle ipotesi di responsabilità risarcitoria per inadempimento.

**Il riferimento all'inadempimento rende, poi, irrilevante che nella specie si trattasse di un appalto di servizi e non di opera pubblica, come sottolineato dall'Amministrazione.**

Merita invece accoglimento la doglianza con la quale si lamenta che la decisione non rechi la statuizione relativa alla condanna al pagamento degli interessi e della svalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo risarcitorio. **E' pacifica la natura di debito di valore dell'importo del risarcimento del danno da responsabilità extra contrattuale, e quindi il relativo credito va maggiorato degli accessori destinati a conservarne la consistenza.**

**Il computo degli interessi e della svalutazione va effettuato con decorrenza dalla data di inizio del servizio da parte della impresa originariamente aggiudicataria, a seguito del provvedimento successivamente annullato>**

§§§§§§§§

Perdita dell'occasione di aggiudicarsi un appalto, da parte di un concorrente, a seguito dell'illegittima selezione di un altro partecipante

: il danno ingiusto (pari al 10% del valore dell'appalto) causato dalla Pubblica amministrazione (ancorché riferito alla lesione di interessi legittimi) comporta una responsabilità di tipo extracontrattuale che, ai sensi dell'art. 2043 Cod. civ., richiede comunque la verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa

Il Consiglio di Stato, con la decisione numero 2408 del 28 aprile 2006 ci offre alcuni importanti insegnamenti in tema di risarcimento del danno causato dalla Pubblica Amministrazione:

< pregiudizio risarcibile si compone, secondo la definizione offerta dall'art. 1223 Cod. civ., del danno emergente e del lucro cessante, ossia della diminuzione reale del patrimonio del privato, per effetto di esborsi connessi alla (inutile) partecipazione al procedimento di gara; nonché della perdita di un'occasione di guadagno o, comunque, di un'utilità economica connessa all'adozione o all'esecuzione del provvedimento illegittimo.

5.3. - Per quanto riguarda l'onere della prova, per la prima voce di danno (quello emergente) da parte della stessa giurisprudenza si ritiene sufficiente che siano documentate le spese sostenute; per la seconda (lucro cessante) sussistono maggiori difficoltà, in quanto il privato deve dimostrare anche il mancato accrescimento della sua sfera patrimoniale nella misura che avrebbe raggiunto se il provvedimento amministrativo riconosciuto illegittimo non fosse stato adottato od eseguito>

ma non solo.

< In particolare, per quello che concerne specificamente la questione che ci occupa - riguardante la perdita dell'occasione di aggiudicarsi un appalto, da parte di un concorrente, a seguito dell'illegittima selezione di un altro partecipante – ai fini del risarcimento del lucro cessante, corrispondente al mancato guadagno, per la elaborazione di un attendibile criterio presuntivo può farsi coerentemente riferimento alla disposizioni contenute nell'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, che quantifica nel 10% del valore dell'appalto, in via forfetaria ed automatica, il margine del guadagno presunto dell'appaltatore nell'esecuzione di appalti di lavori pubblici, tenuto altresì conto che il medesimo criterio è stato di recente ripreso dall'art. 37-septies, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415>

**Nulla da fare invece per la richiesta relativa ai danni futuri dovuti alla mancata partecipazione ad altri appalti a seguito della mancata esecuzione dell'appalto, illegittimamente, non eseguito:**

<b> quanto al pregiudizio per la perdita di opportunità in conseguenza dell'impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico collegato alla esecuzione dei lavori, il raggruppamento ricorrente - al fine di adempiere all'onere della prova - ha fatto presente che, qualora l'appalto fosse stato aggiudicato a suo favore, le due principali imprese del raggruppamento medesimo avrebbero aumentato l'iscrizione per l'esecuzione di lavori pubblici; il fatturato concretamente realizzato negli ultimi tre anni, quindi, sarebbe risultato sensibilmente maggiore, con una perdita di utili quantificati (unitamente ai relativi interessi) nella misura complessiva di euro 1.097.229,68. A parte, però, che le previsioni in questione si riferirebbero soltanto ad alcune delle imprese del raggruppamento, il Collegio non può non rilevare che trattasi, comunque, di valutazioni meramente ipotetiche, basate su elementi del tutto aleatori, dando per presupposti fatti non dimostrati, quale quello relativo alla tempestiva e corretta esecuzione dell'appalto in discorso, nonché quello relativo alla successiva aggiudicazione di ulteriori appalti di lavori pubblici di maggior impegno, per le imprese in parola. E ciò senza tener conto della necessità di un prova rigorosa del danno che si asserisce prodotto sotto il profilo in esame, non fornendosi neppure l'indicazione dei bandi di gara di possibile interesse, oltreché delle domande di partecipazione alle gare stesse correlativamente presentate. In tale situazione deve concludersi che, non essendosi provveduto ad adempiere in maniera adeguata all'onere della prova in proposito, questa voce di danno non può essere riconosciuta;>

A cura di Sonia Lazzini

Ricorso n. 3087/2000

Sent. n. 625/09

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima

Sezione, con l'intervento dei signori:

Elvio Antonelli	Presidente f.f.
Italo Franco	Consigliere
Fulvio Rocco	Consigliere, estensore

ha pronunciato la seguente

<b>Avviso di Deposito del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 Il Direttore di Sezione</b>
---

## **SENTENZA**

sul ricorso **R.G. 3087/2000**, proposto da **Il ALFA Coop. Soc. a r.l.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, anche quale rappresentante capogruppo dell'associazione temporanea di imprese costituita dalla medesima Società con **ALFADUE Cultura Soc. coop. a r.l.**, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Cacciavillani e dall'Avv. Giorgio Trovato, con elezione di domicilio in Venezia presso la Segreteria della Sezione, a' sensi e per gli effetti dell'art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,

### **contro**

il **Comune di Treviso**, in persona del Sindaco *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Munari e con elezione di domicilio in Venezia Piazzale Roma n. 464,

### **per la condanna**

del Comune di Treviso al risarcimento in forma specifica del danno conseguito alla ricorrente Società per effetto della deliberazione della Giunta Comunale di Treviso n. 362 dd. 8 aprile 1998 e, in via subordinata, al risarcimento per equivalente del danno medesimo.

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 18 ottobre 2000 e depositato il 27 ottobre 2000;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Treviso;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 23 ottobre 2008 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l'Avv. Quarneti, in sostituzione dell'Avv.

Cacciavillani, per la parte ricorrente e l'Avv. A. Munari, in sostituzione dell'Avv. Antonio Munari, per il Comune di Treviso;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### **FATTO E DIRITTO**

1.1. La ricorrente, Il ALFA Soc. coop. a r.l., espone di aver chiesto con ricorso proposto sub R.G. 1413/1998 innanzi a questa stessa Sezione l'annullamento della Giunta Comunale di Treviso n. 362 dd. 8 aprile 1998, recante l'aggiudicazione alla Cooperativa "BETA" l'appalto di durata triennale avente per oggetto il servizio delle aree "Centro Giovani" ed "Informazione" della medesima Amministrazione Comunale.

Con sentenza n. 2287 dd. 1 dicembre 1999 tale impugnativa è stata accolta avuto riguardo, in via assorbente, alla censura con la quale Il ALFA aveva dedotto l'omessa attribuzione in suo favore di un punteggio per l'offerta tecnica maggiore e tale, quindi, da collocarla al primo posto nella graduatoria finale in luogo di "BETA".

Il Comune di Treviso ha dapprima proposto appello avverso tale pronuncia ma, essendo stata respinta a' sensi dell'art. 33, terzo e quarto comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 la domanda della controinteressata di sospensione della sentenza stessa da parte del Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza n. 950 dd. 22 febbraio 2000, l'Amministrazione medesima si è determinata ad eseguire la statuizione resa da questo giudice.

Il Comune ha pertanto disposto con determinazione del Segretario Generale n. 19739/1009 dd. 20 marzo 2000 l'aggiudicazione



dell'appalto in questione a Il ALFA (cfr. doc. 4 diparte ricorrente), nel mentre in data 21 aprile 2000 è stato stipulato tra le parti il conseguente contratto avente per oggetto l'affidamento del servizio di cui trattasi per il periodo 1 maggio 2000 – 31 dicembre 2000.

1.2. Tutto ciò premesso, con il ricorso in epigrafe Il ALFA, dopo aver evidenziato che il bando di gara prevedeva l'affidamento del servizio di gestione dell'area "Centro Giovani" per il periodo 1 aprile 1998 – 31 dicembre 2000 e del servizio di gestione dell'area "Informazione" per il periodo 1 settembre 1998 – 31 dicembre 2000, rileva che la propria gestione di entrambi i servizi si è protratta – per contro – per soli 8 mesi.

Il ALFA reputa che da tale circostanza discende una ben evidente lesione patrimoniale nei propri confronti, per certo ascrivibile alla responsabilità della stessa Amministrazione Comunale, la quale, mediante la violazione delle norme che assistevano l'aggiudicazione dei pubblici appalti di servizi, ha individuato un contraente diverso da quello legittimo.

In relazione a ciò, quindi, e a' sensi dell'art. 35 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, Il ALFA chiede la condanna del Comune al risarcimento in forma specifica, ossia alla diretta attribuzione in proprio favore della gestione dei servizi in questione per la stessa durata complessivamente prefigurata dal bando di gara, con scadenza al 31 gennaio 2003 per l'area "Centro Giovani" e con scadenza 31 agosto 2002 per l'area "Informazione".

In subordine, Il ALFA chiede la condanna del Comune di Treviso

alla corresponsione a proprio favore del risarcimento per equivalente costituito dal mancato utile economico riferito al periodo di servizio non svolto, quantificato in una somma non inferiore ad € 71.634.555,00.-

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Treviso, reputando insussistente nella specie un elemento colposo a proprio carico e rilevando che, comunque, il giudizio di appello non risulta ad oggi definito.

La stessa Amministrazione Comunale reputa, inoltre, impraticabile il risarcimento in forma specifica in quanto confliggente con la preminenza della natura pubblica degli interessi, altrimenti lesi.

Per quanto attiene, invece, all'istanza di risarcimento per equivalente, la medesima Amministrazione ne contesta gli elementi di calcolo, in quanto difetterebbe nella specie qualsivoglia elemento di quantificazione del danno economico asseritamente subito dalla propria controparte, anche in relazione alla possibilità che quest'ultima abbia intrattenuto nello stesso lasso di tempo ulteriori rapporti contrattuali sostanzialmente sostitutivi di quello per cui ora è causa.

3. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va accolto nei limiti di quanto qui appresso specificato.

4.2.1. Va innanzitutto precisato che il danno dedotto in giudizio sussiste.

4.2.2. Come è ben noto, la ricostruzione del rapporto tra pubblica

amministrazione procedente e privato come contatto sociale qualificato permette di delineare l'effettiva dimensione dell'eventuale danno ingiusto, in quanto i comportamenti positivi e negativi della pubblica amministrazione medesima, parametrati sulle regole – generali e speciali - che governano il procedimento amministrativo, possono tradursi nella lesione patrimoniale dell'interesse del privato al bene della vita realizzabile mediante l'intermediazione del procedimento stesso, dimodochè il diritto al risarcimento dell'eventuale danno derivante da atti illegittimi presenta una fisionomia *sui generis*, non riducibile al mero modello aquiliano *ex art. 2043 c.c.*, essendo caratterizzata dal rilievo di alcuni tratti della responsabilità precontrattuale e della responsabilità per inadempimento di obbligazioni, da cui discendono importanti corollari in ordine alla disciplina concretamente applicabile con particolare riguardo al termine di prescrizione, all'area del danno risarcibile ed all'onere della prova dell'imputazione soggettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2001 n. 4239).

E' altrettanto indubitabile che in caso di partecipazione ad una gara di appalto per l'affidamento di un contratto si determina un "contatto sociale" fra la pubblica amministrazione e l'impresa partecipante (cfr. Cons. Giust. Sic., Sez. II, 8 maggio 2002 n. 267).

In quest'ordine di cose, l'indirizzo giurisprudenziale testè descritto reputa – anche sulla scorta della stessa giurisprudenza comunitaria – che l'illegittimità dell'azione amministrativa risoltasi nella mancata aggiudicazione di un appalto al soggetto che ne avrebbe avuto titolo si

configura *ex se* quale indice rivelatore della colpa, essendo onere della pubblica amministrazione intimata di comprovare che l'errore non era ascrivibile ad una sua condotta colpevole (cfr. Corte Giustizia CE, 14 ottobre 2004, C-275/03)

Altro indirizzo giurisprudenziale precisa che il mero annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non è di per sé sufficiente a giustificare l'istanza risarcitoria proposta nei confronti di una pubblica amministrazione, essendo indispensabile che sia accertato un danno al patrimonio dell'istante con nesso causale fra l'illecito, il danno subito e il dolo o la colpa dell'amministrazione medesima (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2007 n. 6908).

Inoltre, ai fini della liquidazione del risarcimento dei danni deve applicarsi il principio di cui all'art. 1223 c.c., per il quale sono risarcibili i danni derivanti in via immediata e diretta dalla condotta illecita e il risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione non può ritenersi come un semplice effetto automatico dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendo esso, invece, la presenza di una verifica positiva degli specifici requisiti (lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata, accertamento dell'imputabilità dell'evento dannoso alla responsabilità dell'amministrazione, esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, nesso causale tra l'illecito compiuto e il danno patrimoniale ingiusto, nesso causale tra l'illecito compiuto e il danno subito), atteso che il ricorso giurisdizionale è diretto naturalmente a conseguire la riparazione integrale della concreta situazione

pregiudicata, cosicché il ricorso all'azione risarcitoria è possibile soltanto quando - nonostante l'annullamento dell'atto e la nuova attività amministrativa volta all'adozione di altro atto che soddisfi l'interesse del privato - sussistano ancora conseguenze pregiudizievoli in capo all'interessato, gravando in tal caso, però, su chi assume di essere stato danneggiato l'onere ex art. 2697 c.c. di fornire la necessaria prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità dell'illecito (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 2008 n. 4689).

Si richiede, in particolare, la sussistenza di un nesso eziologico che leghi il fatto come descritto al danno, e per rinvenire il collegamento materiale tra condotta ed evento occorre considerare ed utilizzare la teoria della "*condicio sine qua non*", derivata dagli art. 40 e 41 c.p., e in base alla quale la condotta risulta causativa dell'evento dannoso qualora si accerti che essa ha posto in essere una condizione senza cui l'evento non si sarebbe verificato: e da ciò consegue che il rapporto di causalità è escluso soltanto per il sopravvenire di un fatto che, pur non agendo del tutto indipendentemente dalla condotta del soggetto della cui responsabilità si controverte, si pone come fattore interruttivo della catena causale, ossia che è in grado cioè, di deviare lo sviluppo normale di quest'ultima (cfr. Cons. Stato, Sez. VI 10 settembre 2008 n. 4309).

Ciò posto, nella sentenza n. 2287 del 1999 resa dalla Sezione è stato evidenziato che la questione ivi sottoposta al Collegio atteneva all'ammissibilità. – o meno – alla stregua delle disposizioni di legge e

del bando di gara del cumulo, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dei titoli delle imprese partecipanti in raggruppamento al procedimento di scelta del contraente.

La cumulabilità era stata affermata da Il ALFA, rivendicando un punteggio per la propria offerta tecnica migliore di quello assegnato dalla Commissione giudicatrice della gara, la quale aveva per contro valutato singolarmente le offerte tecniche presentate da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento e, quindi, aveva proceduto alla somma di tali punteggi e alla divisione del punteggio complessivo per due.

In tal modo, pertanto, l'allora controinteressata BETA aveva sopravanzato nella graduatoria l'attuale ricorrente, ottenendo l'aggiudicazione del servizio.

Il bando di gara – sempre secondo quanto all'epoca dedotto dal Il ALFA – ammetteva a partecipare raggruppamenti di imprese disciplinati a' sensi dell'art. 10 del D.L.vo 24 luglio 1992 n. 358, puntualizzando che doveva al riguardo *“essere precisato il ruolo di ciascuna”*, nel mentre le *“condizioni minime”*, ossia i requisiti di partecipazione alla gara erano stabiliti dall'art. 13, punti A), B), C) e D) del bando medesimo, richiedendosi al punto A) *“una dichiarazione temporaneamente sostitutiva ... attestante ... a5) che l'importo globale riferito alle “aree” oggetto dell'appalto, conseguito nel triennio 1995-1996-1997 non è inferiore a Lire 250.000.000.- (IVA esclusa) ... a7) si avere realizzato interventi nell'ambito della aggregazione giovanile all'interno di progetti mirati alla prevenzione*

*del disagio giovanile (L.R. 28 giugno 1988 n. 29 e D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) per un periodo almeno triennale, ... e di aver operato, per almeno un triennio, nell'ambito della progettazione e gestione del servizio "Informagiovani"; inoltre – sempre secondo lo stesso art. 13 del bando, in caso di raggruppamento di imprese "le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti A), B), C) devono essere prodotte anche dalle ditte mandanti. I requisiti di cui al punto a5) si intendono cumulabili, ma devono essere posseduti dall'impresa capogruppo almeno nella misura del 60% e dalle imprese mandanti almeno nella misura del 20%, comunque in misura tale da coprire il 100% dei requisiti stessi".*

In tale precedente sede di giudizio Il ALFA aveva sostenuto che il criterio utilizzato dalla Commissione di gara al fine dell'attribuzione dei punteggi indicativi della qualità dell'offerta non trovava fondamento nell'art. 10 del D.L.vo 358 del 1992 richiamato dal bando di gara, in quanto i disposti legislativi ivi contenuti e a quel tempo in vigore non recavano previsioni in tema di requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria, non imponendo – tra l'altro – il possesso da parte di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria; né, in particolare – sempre secondo la tesi del Il ALFA - lo stesso art. 10 imponeva che ciascuna impresa possedesse i requisiti per l'intero appalto, con la conseguenza che l'offerta del Il ALFA e della propria mandante ALFADUE Soc. Coop. a r.l.avrebbe dovuto essere valutata complessivamente, e non già scissa e poi "mediata" da parte della

Commissione di gara.

Nella sentenza si legge che tali considerazioni trovavano “il Collegio concorde”, in quanto “la *ratio* delle previsioni normative sui raggruppamenti di impresa è infatti quella di consentire a soggetti che singolarmente non potrebbero partecipare alla gara di unire le proprie forze per offrire all’Amministrazione quanto la stessa richiede. Posto quindi che le imprese che si presentavano in raggruppamento, fosse o meno già stata formalizzata l’associazione, vanno considerate quale unico concorrente, risulta illogico - e tale, in sostanza, da sconfessare la scelta del legislatore, violando così l’art. 10 del decreto legislativo citato - frazionare poi l’unica offerta che tale composito partecipante ha presentato. E non possono condividersi le obiezioni dei resistenti incentrate sul disposto dell’art. 13 del bando, in quanto il medesimo non riguarda le attività della Commissione di valutazione dei titoli, che forma oggetto della contestazione in esame, bensì - come già detto - il diverso piano della ammissione alla gara. In accoglimento del motivo esaminato e potendosi dichiarare assorbite le ulteriori censure, va disposto l’annullamento della aggiudicazione alla controinteressatae degli atti della procedura di gara a partire dalle attribuzioni alle concorrenti dei punteggi per titoli posseduti”.

Secondo la tesi sostenuta dal Comune nella presente causa, la propria colpa dovrebbe reputarsi esclusa in relazione ai seguenti elementi.

a) La stessa Amministrazione Comunale conviene sulla circostanza che l’art. 10 del D.L.vo 358 del 1992 nulla diceva in ordine ai criteri



da seguire ai fini della valutazione delle offerte delle imprese raggruppate, ma rimarca che all'epoca della gara in questione la maggior parte della giurisprudenza formatasi in tema di cumulabilità delle caratteristiche tecniche in un'associazione temporanea di impresa atteneva a questioni che riguardavano l'ammissibilità alle gare, e non già la valutazione delle offerte e che, comunque, era presente – sempre a quell'epoca – un indirizzo contrario a quello che era stato sostenuto da questa Sezione.

b) Il criterio interpretativo censurato con la predetta sentenza era stato usualmente utilizzato dall'Amministrazione Comunale in tutte le corrispondenti fattispecie senza provocare contenziosi di sorta; e semmai, esso avrebbe potuto dare adito all'ipotesi di aggiudicare l'appalto ad un raggruppamento nel quale una delle partecipanti non aveva il benché minimo requisito tecnico richiesto da varie disposizioni contenute nel capitolato speciale.

Sempre secondo la difesa del Comune, sarebbe ora fin troppo facile obiettare che nel caso di specie l'ipotesi non sarebbe ricorsa, posto che si dovrebbe - semmai - tenere a mente che la scelta del criterio di valutazione doveva essere fatta prima dell'apertura delle offerte tecniche, ossia allorquando nessuno degli elementi oggi conosciuti era noto.

Al momento della scelta, gli amministratori erano quindi di fronte alla seguente alternativa: adottare un criterio che avrebbe potuto comportare l'aggiudicazione dell'appalto ad un raggruppamento in cui una delle partecipanti difettesse del tutto dei requisiti richiesti all'art. 3,

lettera b), punto 1) del bando di gara, oppure un criterio che potesse tenere conto di tale mancanza, posto che l'apprezzamento dell'offerta doveva fondarsi anche sulla qualità e consistenza delle pregresse prestazioni delle partecipanti.

c) La sentenza n. 2287 del 1999 resa da questa stessa Sezione, scegliendo il secondo risultato ermeneutico avrebbe ritenuto che ciò fosse stato fatto non tenendo conto della *ratio* sottesa all'art. 10 del D.L.vo 358 del 1992, ma – a sua volta - non sarebbe entrato nel merito della *ratio* del bando e dei criteri di valutazione del capitolato speciale: in tal senso, infatti, la lettura dell'art. 10 testè citato non sembrava indicare agli amministratori un criterio di giudizio delle offerte tecniche, o – comunque - non uno tanto chiaro ed evidente da poter trascurare quella che pareva l'esigenza prioritaria emergente dalle disposizioni del bando e del capitolato speciale di gara: e, conseguentemente, non potrebbe ascriversi a comportamento colposo l'aver omesso di seguire l'implicita *ratio* di una disposizione normativa letteralmente muta sul punto in discussione, seguendo invece le indicazioni di giudizio che il bando e il capitolato speciale potevano certamente legittimare.

Il Collegio, per parte propria, pur non sottacendo la presenza, all'epoca dello svolgimento della gara di cui trattasi, ed anche in epoca successiva, di giurisprudenza di taluni T.A.R. di segno opposto rispetto alla sentenza n. 2287 del 1999 resa da questa stessa Sezione (cfr., ad es., T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 10 aprile 2002 n. 1736 e T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 18 marzo 2002 n. 497), evidenzia che

il principio secondo cui è ammessa la cumulabilità dei requisiti tecnici richiesti dalla *lex specialis* di gara tra le imprese partecipanti ad un raggruppamento temporaneo era già stato affermato da Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 1997 n. 1367 e – poi – costantemente affermato dal giudice di appello (cfr., ad es., la decisione n. 5517 dd. 18 ottobre 2001 resa sempre dalla Sezione V) e che la diversa prassi interpretativa fino a quel momento seguita dall'Amministrazione Comunale non può per certo configurarsi quale idonea esimente al riguardo: e ciò anche in relazione alla circostanza che la stessa *lex specialis* dalla quale l'Amministrazione Comunale afferma di aver tratto la *ratio* al fine di risolvere l'insorto problema ermeneutico era – a sua volta – parimenti muta sul punto.

E, se è fondato l'anzidetto assunto per cui è onere della pubblica amministrazione intimata di comprovare che l'errore non era ascrivibile ad una sua condotta colpevole, va rimarcato che nel caso di specie non solo tale prova non è stata fornita, ma che l'allegazione della sussistenza della mera prassi seguita al riguardo dalla stazione appaltante senza curarsi della contemporanea evoluzione sul punto della produzione giurisprudenziale di secondo grado (certamente decisiva per la sorte di qualsivoglia contenzioso insorto sulla questione ermeneutica insorta) configura *ex se* quel comportamento colposo che è ben idoneo a supportare la sussistenza del danno lamentato da Il ALFA.

4.3. Va pure soggiunto che nella specie sussiste pure il nesso di causalità secondo quanto previsto dalla giurisprudenza dianzi

illustrata, posto che la sopradescritta illegittimità compiuta dalla Commissione di gara si configura, all'evidenza, quale causa unica e determinante del danno subito dalla ricorrente.

4.4. Il resistente Comune neppure comprova la circostanza – da esso meramente asserita – secondo cui nel corso dell'esclusione per due anni dalla gestione del servizio oggetto dell'appalto le Società qui ricorrenti avrebbero conseguito l'aggiudicazione di appalti consimili presso altre pubbliche amministrazioni, cui magari non avrebbero potuto aspirare se impegnate nell'appalto di Treviso.

In tal modo il Comune intenderebbe invero affermare che, *medio tempore*, sarebbero venuti meno i presupposti per chiedere nella presente sede di giudizio il danno corrispondente al periodo di servizio previsto dalla *lex specialis* ma da non svolto dalle ricorrenti.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, anche al di là dell'intrinsecamente non dimostrata veridicità dell'assunto del Comune, la circostanza che la parte ricorrente abbia chiesto in primo luogo il risarcimento in forma specifica durante la pendenza del contratto stipulato tra lo stesso Comune e la controinteressata BETA comprova la perdurante sussistenza dell'interesse delle ricorrenti medesime a svolgere il servizio di cui trattasi: e ciò, pertanto, ragionevolmente esclude la sussistenza in capo alle ricorrenti medesime, nello stesso periodo, di rapporti contrattuali incompatibili con tale loro richiesta.

Semmai, risulterebbe a questo punto dubbio proprio l'interesse dell'Amministrazione Comunale a proseguire nel presente contenzioso, posto che se è vero che quest'ultima ha proposto appello

avverso la predetta sentenza n. 2287/1999 resa da questa stessa Sezione, nondimeno la stessa Amministrazione ha poi eseguito senza formulare riserve di sorta tale pronuncia (cfr. doc.ti 4 e 6 di parte resistente), facendo quindi cessare il rapporto contrattuale intrattenuto con la controinteressata.

4.6. Ciò tuttavia, non può essere disposto a favore della parte ricorrente il risarcimento in forma specifica, essendo ormai ampiamente scaduto il termine triennale di vigenza del contratto posto in gara e avendo già da tempo la parte ricorrente dismesso la propria attività sia presso il “Centro giovani”, sia presso l’ “Informa giovani”.

4.7. Va, viceversa, accordato a favore della parte ricorrente il risarcimento per equivalente, essendo l’avvenuto affidamento del servizio di cui trattasi sia a “Centro Giovani” che a “Informa Giovani” per il solo periodo 1 maggio 2000 – 31 dicembre 2000 (ossia per 8 mesi), all’evidenza incapiante rispetto al titolo delle stesse ricorrenti di gestire il servizio in questione per l’intero periodo previsto dal bando di gara, ossia 1 aprile 1998 – 31 dicembre 2000 (anni 2, mesi 9) per il “Centro Giovani” e 1 settembre 1998 – 31 dicembre 1998 (ossia anni 2, mesi 4) per “Informa Giovani”.

Come è ben noto, il danno risarcibile in caso di danno ingiusto causato dalla stazione appaltante in conseguenza dell’irregolare svolgimento di una gara pubblica – anche avente per oggetto la fornitura di beni, ovvero la prestazione di servizi, e non soltanto l’esecuzione di lavori pubblici - deve essere quantificato in relazione al mancato guadagno facendo riferimento all’art. 345 della L. 20

marzo 1865 n. 2248, all. F, (ora sostanzialmente riprodotto nell'art. 122 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) che quantifica nel 10% dell'appalto, in via forfetaria ed automatica, il margine del guadagno presunto dell'appaltatore nell'esecuzione di appalti di lavori pubblici (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 28 aprile 2006 n.2408; Sez. V, 5 settembre 2005 n. 4475; Sez. VI, 6 luglio 2004 n. 5012; Sez. V, 8 luglio 2002 n. 3796, nonché questa stessa Sezione con sentenza n. 1605 dd. 31 gennaio 2002 n. 1605).

Nel caso di specie - pertanto - le ricorrenti, avendo presentato un'offerta economica di complessive Lire 963.276.000.- (pari ad € 497.490,54.-) al fine dell'aggiudicazione sia del servizio "Centro Giovani" che del servizio "Informa Giovani", avrebbero ragionevolmente conseguito per un periodo di tre anni un reddito d'impresa pari a Lire 96.327.600.- (ossia ad € 49749,05.-); e se il corrispettivo percepito dalle medesime ricorrenti per il contratto stipulato al fine dello svolgimento dei servizi di cui trattasi è stato pari a Lire 246.930.458.- (ossia ad € 127.528,94.-), se ne deduce che il relativo utile di impresa è stato pari a Lire 24.693.045.- (ossia ad € 12.752,89.-), con la conseguenza che il danno complessivamente subito dalle stesse ricorrenti assomma a Lire 71.634.555.- (ossia ad € 36.996,16.-, derivante dalla sottrazione dell'importo di Lire 24.693.045.- dall'importo di Lire 96.327.600.-, ovvero di € 12.752,89.- da € 49.749,05.-).

4.8. All'anzidetto importo di € 36.996,16.- vanno computati gli interessi e la rivalutazione del credito decorrenti dalla data dell'1

aprile 1998.

Va comunque precisato che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati separatamente sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati interessi e rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione (cfr., ad es., [Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2002 n. 364](#)).

5. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza di lite e sono liquidati nel dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo **accoglie**, e, per l'effetto, **condanna il Comune di Treviso** a corrispondere a favore delle ricorrenti la somma di € 36.996,16.-, maggiorata di interessi legali e della rivalutazione del credito sino al soddisfo, come descritto al § 4.8 della parte motiva della presente sentenza

**Condanna** – altresì – il Comune di Treviso al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 2.000,00.- (duemila/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A.

**Ordina** che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2008

Il Presidente f.f.

l'Estensore

Il Segretario

**SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**il.....n.....**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**Il Direttore della Prima Sezione**